

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico);

Visto in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera c), della citata l.r. 16/2007, per il quale sono definiti con deliberazione della Giunta regionale i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4 della l.r. medesima;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2006 del 2 settembre 2009, con la quale è stato approvato, in via preliminare, l'elaborato recante "Criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16" ed è stato avviato l'iter di acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali in merito ai criteri medesimi, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;

Visto l'estratto del processo verbale n. 46/2009 della riunione n. 19 del Consiglio delle autonomie locali svoltasi in data 17 novembre 2009, dal quale risulta che il Consiglio stesso ha ritenuto di esprimere all'unanimità dei presenti, parere favorevole sui criteri contenuti nell'elaborato documentale approvato, in via preliminare, con la citata DGR n. 2006/2009, con le osservazioni di seguito specificate:

1. CRITERI DI BASE, Generalità, comma 3, sostituire la frase: "non sono tenuti a presentare la documentazione di valutazione di impatto o clima acustico, redatto secondo i criteri contenuti nel presente documento se non espressamente richiesto dal Comune." con la frase: "sono tenuti a presentare la documentazione di valutazione di impatto o clima acustico, redatto secondo i criteri contenuti nel presente documento in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della L.R. 26/2007 e s.m.i.";
2. inserire alla voce "criteri di base - Generalità", le definizioni relative a sorgenti sonore fisse e sorgenti sonore mobili, così come riportato dall'articolo 2 della legge n. 447/1995;
3. nella documentazione vengano richiesti i dati identificativi del titolare o del legale rappresentante relativamente alle attività discoteche, circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi;
4. PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (L.R. 16/2007, articolo 28, comma 4), Generalità, comma 1, sostituire la frase: "sulla quale il Comune può acquisire il parere dell'ARPA." con la frase: "sulla quale il Comune deve acquisire il parere dell'ARPA, a cura e spese del richiedente" con esclusivo riferimento alla possibilità di porre a carico del soggetto richiedente le spese;
5. nella documentazione di previsione di impatto acustico per impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive sia richiesto, anche, l'indicazione della tipologia di attività e i dati identificativi del titolare o legale rappresentante;

6. nella documentazione di previsione di impatto acustico per attività commerciali polifunzionali sia richiesto, oltre a quanto già indicato:
 - dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
 - relazione della struttura;
 - descrizione sintetica dell'attività comprendente la capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne, le zone di permanenza degli avventori all'interno e all'esterno dell'esercizio;
7. PROCEDURE SEMPLIFICATE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI, TERZIARIE, ARTIGIANALI E MAGAZZINI, Generalità, commi 1, 2, 3, 4:
 - comma 1: sostituire la frase: "Rimane comunque facoltà del Comune" con la frase: "E' consentita da parte del Comune";
 - comma 2: sostituire la frase: "Rimane comunque facoltà del Comune" con la frase: "E' consentita da parte del Comune";

Considerato che, relativamente alla citata osservazione n. 4 formulata dal Consiglio delle autonomie locali, l'articolo 28, comma 4, della citata l.r. 16/2007, stabilisce che le domande per il rilascio dei provvedimenti indicati alle lettere a), b) e c) del comma medesimo, sono corredate della documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune può acquisire il parere dell'ARPA;

Ritenuto pertanto di procedere, riguardo alla suddetta osservazione n. 4, conformemente a quanto disposto dalla predetta l.r. 16/2007 e di modificare, accogliendo parzialmente quanto proposto in merito dal Consiglio delle autonomie locali, l'elaborato documentale approvato, in via preliminare, con la DGR n. 2006/2009, secondo la seguente forma lessicale:

"sulla quale il Comune può acquisire il parere dell'ARPA e per il quale può porre a carico del soggetto richiedente le spese";

Ritenuto altresì di:

- accogliere le succitate osservazioni n. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 formulate dal Consiglio delle autonomie locali e di modificare, conseguentemente, l'elaborato documentale approvato, in via preliminare, con la DGR n. 2006/2009;
- approvare, in via definitiva, conformemente alle modifiche sopra esposte, l'elaborato documentale recante "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'ambiente, lavori pubblici;

La Giunta regionale all'unanimità,

Delibera

di approvare, in via definitiva, con le modifiche citate in premessa, l'elaborato documentale recante "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.